


Comune di San Vittore

Cantone dei Grigioni

REGOLAMENTO AGRICOLO



| | | |
|------------|---|----------|
| I. | AGRICOLTURA | 3 |
| | <i>Art. 1 Attività agricole.....</i> | <i>3</i> |
| | <i>Art. 2 Coltivazione vite.....</i> | <i>3</i> |
| | <i>Art.3 Macchinari.....</i> | <i>3</i> |
| | <i>Art. 4 Categorie del bestiame.....</i> | <i>3</i> |
| | <i>Art. 5 Strade mulattiere.....</i> | <i>3</i> |
| | <i>Art. 6 Custodia del bestiame durante il trasporto.....</i> | <i>4</i> |
| | <i>Art. 7 Manutenzione alpe di Mem.....</i> | <i>4</i> |
| | <i>Art. 8 Erogazione acque.....</i> | <i>4</i> |
| | <i>Art. 9 Vaccinazioni tasse.....</i> | <i>4</i> |
| II. | PASCOLAZIONE..... | 5 |
| | <i>Art. 10 Pascolo comunale</i> | <i>5</i> |
| | <i>Art. 11 Zona di pascolo.....</i> | <i>5</i> |
| | <i>Art. 12 Il nome dei pascoli</i> | <i>5</i> |
| | <i>Art. 13 Durata d'alpeggio.....</i> | <i>5</i> |
| | <i>Art. 14 Soggiorno estivo sui monti.....</i> | <i>5</i> |
| | <i>Art. 15 Bestiame bovino</i> | <i>5</i> |
| | <i>Art. 16 Bestiame caprino e ovino</i> | <i>6</i> |
| | <i>Art. 17 Pascolazione al piano e ai monti</i> | <i>6</i> |
| | <i>Art. 18 Orario di pascolazione.....</i> | <i>6</i> |
| | <i>Art. 19 Diritto di congodiamento</i> | <i>6</i> |
| | <i>Art. 20 Congodiamento per non-domiciliati</i> | <i>6</i> |
| | <i>Art. 21 Controllo mandrie e stalle</i> | <i>6</i> |
| | <i>Art. 22 Tassazione per bestiame comperato o venduto.....</i> | <i>6</i> |
| | <i>Art. 23 Competenze del Municipio.....</i> | <i>7</i> |
| | <i>Art. 24 Multe</i> | <i>7</i> |
| | <i>Art. 25 Entrata in vigore</i> | <i>7</i> |

I. AGRICOLTURA

Art. 1 Attività agricole

L'esercizio delle attività agricole è promosso e sostenuto dal Comune di San Vittore su tutto il territorio.

Fanno eccezione le future zone residenziali nelle quali sarà regolata la tenuta del bestiame, ma saranno permesse le coltivazioni.

Tali norme regolanti anche parte delle attività agricole sono disciplinate dal regolamento edilizio e dal regolamento di bassa polizia.

Art. 2 Coltivazione vite

La coltura della vite è regolata dalle disposizioni del catasto viticolo federale; zone e qualità delle vite sono espressamente fissate per il territorio di San Vittore,

Il II° Raggruppamento Terreni di Sna Vittore stabilirà, ad assegnazione definitiva delle particelle, altre disposizioni di carattere locale al riguardo delle coltivazioni della vite.

Su tutto il territorio di San Vittore sono permesse le coltivazioni di cereali, ortaggi, frutta ecc. Fanno eccezione le colture per le quali esiste divieto federale di coltivazione.

Art.3 Macchinari

L'esercizio dell'agricoltura, specie con macchinari, sottoposto al regolamento di bassa polizia ed alla legge cantonale e federale sulla circolazione.

Trattori e macchinari agricoli in genere sono tenuti, su tutto il territorio comunale, ad uniformarsi alle prescrizioni legali sulla circolazione.

Rumori eccessivi, transito senza luci di notte, posteggio abusivo, sono soggetti a multe disciplinari emesse dal Municipio, al quale è rilasciata competenza nello stabilire gli importi delle multe.

Art. 4 Categorie del bestiame

Il bestiame che cade sotto il presente regolamento agricolo è specificato nelle seguenti categorie:

| | | |
|-----------|---|---------|
| Categoria | A | bovini |
| | B | equini |
| | C | caprini |
| | D | ovini |
| | E | suini |

Galline, conigli ecc. sono ritenuti bestiame di bassa corte e non soggetti a tasse.

Fanno eccezione allevamenti con oltre 100 capi che sono sottoposti a tassa.

Art. 5 Strade mulattiere

Per condurre ai monti o all'Alpe di Mem il bestiame, il Comune di San Vittore mantiene le seguenti strade-mulattiere:

- a) Monticello-Drobasso-Montdantelle-Bragossina-Alva/Bellen
- b) Favera-Pertinascia-Bregon/Gordel-Bellen-Prepiantoo-Palazi-Fontana Fregia-Mem
- c) Bassa-Nadro/Montoi

Art. 6 Custodia bestiame durante il trasporto

Il bestiame, durante il trasporto sulle strade e sentieri, sarà accompagnato e custodito da sufficiente personale.

Devono sempre essere impiegati i percorsi più brevi, evitando le strade di forte transito nei momenti di maggior transito di veicoli.

Tali trasporti o trasferimenti di bestiame possono avvenire, su tutte le strade ed i sentieri del Comune, solo tra l'alba e l'imbrunire.

Art. 7 Manutenzione alpe di Mem

Il Comune di San Vittore mantiene in efficienza il solo alpe di Mem, sul quale saranno mantenuti tutti i fabbricati oggi esistenti.

Le strade che danno accesso al pascolo dell'alpe, compreso il pascolo di Carnaggio, saranno costantemente mantenute in efficienza dall'assuntore dell'alpe.

Nel caso in cui si sostituisse all'affittuario (caricando in proprio l'alpe) rientrerebbe nei compiti del Comune di mantenere tali strade.

L'alpe di Mem affittato ad erba libera, con l'obbligo per l'affittuario di alpeggiare il bestiame del paese, vale a dire vacche da latte, bovini sterili (escluso il toro), capre da latte.

Art. 8 Erogazione acque

Il Comune si assume l'obbligo dell'erogazione di acqua destinata all'agricoltura solo nei seguenti modi:

- a) per la zona del paese e del piano le necessità dell'agricoltura vengono soddisfatte dall'acquedotto comunale, nei limiti di obbligo fissati dal regolamento sull'acqua potabile ed in base alle tasse in esso fissate.
- b) per la zona dei monti il Comune di San Vittore si obbliga a tenere in efficienza l'acquedotto agricolo Palazi-Prepianoo, con le attuali fontane.

A Bellen, Bregon, Alva, Drobass, Nadro e Montoi il Comune mantiene le fontane comunali esistenti.

Art. 9 Vaccinazioni tasse

Il Comune si assume le spese di compartecipazione alla condotta veterinaria, per le vaccinazioni profilattiche del bestiame, per i controlli sanitari di carattere generale e per il censimento annuale delle mandrie.

Ogni tenitore di bestiame pagherà una tassa annuale, per capo di bestiame risultante dal censimento ufficiale; il pagamento di tale tassa, fissata in calce a questo regolamento, sostituisce anche la tassa di pascolazione.

II. PASCOLAZIONE

Art. 10 Pascolo comunale

Il pascolo comunale comprende le proprietà comunali a ciò adatte e concesse e le proprietà private non recintate sulle quali grava relativa servitù.

Il pascolo comunale è libero alla pascolazione nei limiti previsti da questo regolamento e dagli ordinamenti forestali attuali e futuri.

Art. 11 Zona di pascolo

Il pascolo comunale è diviso in due zone: IL PIANO e I MONTI

Art. 12 Il nome dei pascoli

Il pascolo del piano comprende il territorio comunale del fondo valle e la zona di “Drobasso”.

La zona dei monti è quella posta sulla sponda sinistra della Moesa e più precisamente i Monti di Nadro e Montoi.

Sulla sponda destra tutti i monti da Gordel fino a Prepiantoo.

Art. 13 Durata d'alpeggio

Il pascolo sui monti è chiuso durante il periodo d'alpeggio salvo l'eccezione contemplata all'art. 14.

La discesa dagli alpi non può succedere, in via ordinaria, che per il primo settembre.

I monti cintati sono esclusi dalla pascolazione in comune.

Art. 14 Soggiorno estivo sui monti

In caso di soggiorno estivo sui monti è concesso, durante i mesi di luglio e agosto il pascolo di tre vacche da latte o tre capre da latte per ogni tenitore di bestiame. La concessione è limitata ai cittadini domiciliati nel Comune.

Art. 15 Bestiame bovino

Il bestiame bovino pascolante è suddiviso in due categorie:

- a) categoria del piano
- b) categoria d'alpeggio.

La categoria del piano usufruisce del pascolo durante l'intero periodo di pascolazione fissato tra il 15 aprile e il 15 novembre, cioè per la durata di manutenzione di siepi e cinte.

La categoria d'alpeggio ha diritto di pascolazione al piano o ai monti sino al carico degli alpi e dopo lo scarico.

Art. 16 Bestiame caprino e ovino

Il bestiame minuto, caprini e ovini, formano una categoria a sé.

Le capre possono usufruire della pascolazione al piano e ai monti. Al piano durante tutto il periodo di pascolazione, ai monti prima e dopo lo scarico degli alpi.

Le pecore saranno allontanate dai monti entro il 1. maggio nella zona Gordel-Bregon e il 15 maggio sugli altri monti. Dopo tale data sono riservati per le pecore i pascoli alti di Martum e della regione del pizzo Molinera.

Non possono comunque usufruire del pascolo degli alpi regolarmente affittati.

Art. 17 Pascolazione al piano e ai monti

La pascolazione al piano e ai monti resta vietata nel periodo di alpeggio, per ogni genere di bestiame sterile.

Art. 18 Orario di pascolazione

Tutto il bestiame che usufruisce del pascolo comunale deve essere custodito.

L'orario di pascolazione è fissato, per il bestiame bovino, dall'alba all'imbrunire anche nelle proprietà private.

Art. 19 Diritto di congodimento

Il diritto di congodimento del pascolo comunale è condizionato, riservati i disposti dell'art. 20, all'effettivo e regolare domicilio nel comune, alla esatta e tempestiva notifica di tutto il bestiame, nonché al pagamento regolare delle tasse.

Art. 20 Congodimento per non domiciliati

In casi speciali è accordato, previa domanda scritta al Municipio, il congodimento del pascolo comunale a cittadini non domiciliati a San Vittore; il bestiame di tali proprietari potrà beneficiare del pascolo comunale solo se è stato svernato col prodotto di beni fondiari situati entro il territorio comunale. La concessione è condizionata al pagamento della mezza tassa economica (focatico) e della tassa sul bestiame ed all'osservanza delle altre prescrizioni regolamentari, specie in quanto alla notifica.

Art. 21 Controllo mandrie e stalle

Il Municipio deve controllare l'esattezza delle notifiche e perciò ha il diritto di chiedere ed ottenere tutti gli schiarimenti che crede necessari, come pure di visitare in ogni tempo le mandrie e le stalle.

Alpatori, custodi, tenitori di bestiame e quanti siano a conoscenza delle circostanze sono tenute a dare tutte le informazioni di cui fossero richiesti al Municipio o ai suoi organi.

Art. 22 Tassazione per bestiame comperato o venduto

Per la tassazione del bestiame che viene acquistato o venduto valgono le seguenti norme:

- a) due mesi contano per metà tassa
- b) oltre i due mesi deve essere corrisposta la tassa interna.

Art. 23 Competenze del Municipio

Nei casi di necessità aventi carattere di interesse pubblico, i termini fissati nel presente regolamento, potranno essere variati dal Municipio.

Art. 24 Multe

L'esecuzione del presente regolamento è compito del Municipio. Il Municipio punisce le contravvenzioni con multe globali da Fr. 10.-- a Fr. 100.-- o proporzionalmente ai capi di bestiame calcolando una penalità di Fr. 10.-- per ogni capo grosso e Fr. 5.-- per ogni capo di bestiame minuto.

Nei casi di frode sulle tasse, oltre la multa si applicheranno le doppie tasse sottratte.

Nei casi di recidiva le penalità saranno perlomeno raddoppiate. Quali ulteriori norme di procedura valgono quelle contenute nel regolamento comunale di gestione ed in quello di bassa polizia.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1972 ed abroga ogni disposizione ad esso contraria, in modo speciale il regolamento comunale sulla pascolazione del 3 giugno 1956.

Approvato dall'Assemblea comunale con decisione del 15 luglio 1971